Agg. del 01/12/23 11:54:00

CONVENZIONE TRA ENTI PUBBLICI PER LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DI TENUTA DELLA CONTABILITA' E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DI ARCHIVIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI

#### **TRA**

Il **Collegio Nazionale dei Maestri di sci**, con sede legale in Milano - Via Luigi Razza, 3 - CF 97553930013 rappresentato dal dott. Luigi Borgo che interviene nel presente atto quale presidente *pro-tempore* dell'ente suddetto e autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio direttivo del 25 settembre 2023 - *parte* – nel seguito anche Collegio Nazionale oppure solamente Col.Naz.

 $\mathbf{E}$ 

Il Collegio Regionale dei Maestri di sci del Veneto, con sede in Belluno – Piazza San Lucano, 3 – Località Borgo Prà – CF 9301160254 rappresentato da Dino Gobbo che interviene nel presente atto quale consigliere dell'ente suddetto autorizzato e delegato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio direttivo del 30 novembre 2023; - parte – nel seguito anche solo Collegio Veneto;

di seguito indicati congiuntamente anche come "parti" oppure singolarmente come "parte"

#### VISTO

- a) La Legge 8 marzo 1991, n. 81 che reca "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina" ed in particolare:
  - i. l'art. 15 che istituisce il Collegio nazionale dei maestri di sci, "retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali";
  - ii. l'art. 16 che regola le funzioni del Collegio nazionale qui tutte richiamate;
- b) La legge regionale Veneto 3 gennaio 2005, n. 3 recante "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci";
- c) Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare l'art. 1 co. 2 che include nell'elenco delle pubbliche amministrazioni "(...) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali";

#### TENUTO CONTO CHE

- a) Il Collegio Nazionale maestri di sci e il Collegio Regionale dei maestri di sci del Veneto sono enti pubblici non economici ai quali le leggi che li disciplinano, sovra richiamate, hanno affidato attività in parte comuni, attribuendo competenze diverse nell'interesse della professione del maestro di sci;
- b) Il Collegio Nazionale maestri di sci è iscritto all'indice digitale della pubblica amministrazione e dei gestori di Pubblici servizi con codice IPA "cnmsci";
- c) Il Collegio Regionale maestri di sci del Veneto è iscritto all'indice digitale della Pubblica amministrazione e dei gestori di Pubblici servizi con codice IPA "crmsv";
- d) L'art. 15 rubricato "Accordi fra le pubbliche amministrazioni", della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che "le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e che per tali accordi "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge";
- e) Della delibera ANAC n. 07 del 18.02.2015 in cui l'Autorità ha chiarito che "l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti, alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità, i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri"
- f) In riferimento all'interesse si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI del 24 novembre 2020 che ha precisato tali accordi "costituiscono atti preordinati al perseguimento di uno scopo comune, tesi ad instaurare una collaborazione tra due o più parti pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, funzionale allo svolgimento di attività di interesse comune"
- g) da tale condivisione potranno derivare benefici e sinergie tra le amministrazioni che permetteranno di ottimizzare le strutture organizzative massimizzando l'efficacia, l'efficienza e la produttività del servizio e ottenendo significative economie di scala;
- h) il Collegio Regionale del Veneto dispone al proprio interno delle competenze in materia di gestione di contabilità pubblica e di segreteria organizzativa e di archivio a supporto dell'attività istituzionale del Collegio Nazionale maestri di sci;
- i) entrambe le "parti" esprimono reciproco interesse alla stipula della presente convenzione;
- j) le attività oggetto del presente accordo non comporteranno alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività istituzionali dei due enti ovvero di autodisciplina e di autogoverno della professione per il Collegio Veneto e di coordinamento delle attività dei collegi territoriali e di collaborazione con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione per il Collegio Nazionale;

#### TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Agg. del 30/11/2023

#### Capo I Disposizioni generali

#### Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

### Art. 2 (Oggetto della convenzione)

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci e il Collegio Regionale maestri di sci del Veneto intendono regolare le funzioni organizzative e realizzative afferenti alla gestione del servizio contabile e del servizio di segreteria organizzativa e archivio a supporto delle attività istituzionale del Col.Naz. da realizzarsi attraverso l'organizzazione strumentale e amministrativa del Collegio Veneto;

#### Art. 3 (Finalità)

- 1. Le attività connesse alla gestione del servizio di contabilità consiste nella tenuta dell'amministrazione contabile, in forma finanziaria pubblica, così come indicato nel Regolamento di contabilità del Collegio Nazionale che in questa sede si intende integralmente richiamato, e si compone delle seguenti macrofasi e procedure;
  - a. Ricevimento e acquisizione della documentazione contabile;
  - b. Registrazione su apposito applicativo informatico delle operazioni di gestione e dei movimenti finanziari;
  - c. Conservazione dei documenti contabili, dei registri, delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento previsti dalla legge;
  - d. Predisposizione e stampa del rendiconto annuale, del bilancio preventivo e dei relativi prospetti esplicativi;
- 2. Le attività connesse alla gestione del servizio di segreteria organizzativa e all'attività di archivio a supporto del Col.Naz consiste nelle seguenti macro-attività:
  - a. Ricezione e smistamento corrispondenza, anche elettronica, indirizzata al Collegio Nazionale maestri di sci e agli organi istituzionali dell'ente;
  - b. Gestione servizio protocollo in entrata e uscita, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
  - c. Archivio di pratiche, documenti e contratti;
  - d. Attività di segreteria a supporto degli organi istituzionali dell'ente;
  - e. Servizio di data entry;

3. Il Collegio Regionale del Veneto garantisce che il suo operato, nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, soddisfino le finalità sovra descritte;

### Art. 4 (Principi)

- 1. L'organizzazione e la realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere improntati ai seguenti principi:
  - a) conformità dell'attività delegata alle regolarità delle procedure amministrative conseguenti;
  - b) perseguimento costante della semplificazione dei procedimenti;
  - c) economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
  - d) equità, sussidiarietà e adeguatezza;
  - e) reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e dei regolamenti e norme applicabili contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

#### Capo II Organizzazione e funzionamento

## Art. 5 (Modalità operative)

- 1. L'organizzazione e il processo di realizzazione delle attività disciplinate dalla presente convenzione si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
  - a. Per le funzioni elencate al precedente art. 3 comma 1 le attività si terranno presso la sede del Collegio Veneto, per il tramite della sua organizzazione che garantisce una maturata esperienza e necessaria competenza nel settore contabile ed in particolare in quello della contabilità finanziaria pubblica. La prestazione in oggetto da realizzarsi mediante l'utilizzo del sistema applicativo di gestione e in stretta connessione con il professionista incaricato da Col.Naz. della consulenza contabile/fiscale e consulenza del lavoro dovrà garantire l'effettiva e precisa registrazione delle poste contabili in entrata e uscita nonché l'adempimento di tutte le operazioni necessarie alla tenuta contabile dell'amministrazione;
  - b. Per le funzioni elencate al precedente art. 3 comma 2 le attività si terranno presso la sede del Collegio Veneto, per il tramite della sua organizzazione che garantisce una maturata esperienza e necessaria competenza di segreteria amministrativa e gestione dell'archivio. La prestazione in oggetto, da realizzarsi mediante l'utilizzo del sistema applicativo di protocollo e in stretta connessione con il presidente e gli organi istituzionali dell'ente, dovrà garantire l'effettiva e precisa registrazione, smistamento e archivio della corrispondenza e della documentazione amministrativa connessa;

Agg. del 30/11/2023

#### Art. 6 (Rapporti finanziari – rimborso spese)

- 1. In relazione all'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione è riconosciuta al Collegio Regionale Maestri di sci del Veneto, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari al costo complessivo sostenuto dal Collegio Veneto, per la totalità del costo dell'organizzazione amministrativa e perciò comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali, della quota di TFR ed eventuale indennità di funzione da destinare a favore del/i dipendente/i impiegato/i in tale mansioni;
- 2. Gli importi di cui al comma 1 precedente, non configurandosi quale pagamento di corrispettivo rappresentano esclusivamente un mero ristoro delle spese effettivamente sostenute dal Collegio Veneto nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità;
- 3. Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di un accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura;
- 4. Le eventuali spese connesse a missioni, trasferte, rimborsi e ogni altro onere strettamente connesso alle attività della oggetto della presente convenzione saranno esclusivamente a carico dell'ente presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono rese, in tal caso la liquidazione delle spettanze seguirà quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo;
- 5. Il Collegio Veneto provvederà all'erogazione delle intere competenze economicamente spettanti al/ai propri dipendente/i così come determinate dal contratto di lavoro e dalle normative vigenti, ed al successivo recupero di detti emolumenti con cadenza mensile e conguaglio annuale della parte di spesa a carico del Col.Naz., come sovra determinata.

## Art. 7 (Responsabilità)

- 1. Il Collegio Veneto garantisce che il personale assegnato allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo ha regolare copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
- 2. La presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale del Collegio Veneto e il Col.Naz.;

### Art. 8 (Responsabili dell'accordo)

- 1. Il Collegio Nazionale indica quale referente della presente convenzione il Presidente *pro-tempore* dott. Luigi Borgo;
- 2. Il Collegio Veneto indica quale referente della presente convenzione il consigliere *pro-tempore* Dino Gobbo.

#### Capo III Rapporti tra gli enti

### Art. 9 (Durata)

- 1. La durata della presente convenzione quadro è fissata in anni quattro (4) a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa con la possibilità di rinnovo;
- 2. Il rinnovo deve risultare da convenzione scritta tra le stesse parti con le forme di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990;
- 3. È espressamente escluso il tacito rinnovo;

### Art. 10 (Modifiche della convenzione)

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono risultare da convenzione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990.

# Art. 11 (Recesso e scioglimento)

- 1. Ciascuna amministrazione, ove ritenga che la presente convenzione non sia o non sia più funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico comune sotteso alla pattuizione, potrà riesaminare la legittimità o l'opportunità della propria partecipazione all'accordo;
- 2. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero entrambe le parti hanno facoltà di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- 3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita o in corso di realizzazione;
- 4. In caso di recesso unilaterale oppure di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di concludere le attività in corso;

Agg. del 30/11/2023

## Art. 12 (Controversie)

1. Le parti concordano di deferire, in via amichevole e pregiudiziale, qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione della presente convenzione al Consiglio di Disciplina Nazionale (CDN) nella sua composizione ordinaria integrata con un commissario del Consiglio Disciplinare Territoriale del Collegio Veneto;

# Art. 13 (Disposizioni in materia di privacy)

- 1. I dati forniti dal Collegio regionale del Veneto saranno raccolti presso il Collegio Nazionale per le sole finalità della presente convezione. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Collegio Nazionale;
- 2. I dati forniti dal Collegio Nazionale saranno raccolti presso il Collegio regionale del Veneto per le sole finalità della presente convezione. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è il vicepresidente del Collegio Veneto;
- 3. I dati trattati saranno comunque utilizzati da entrambe le parti per i soli fini previsti nella presente convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

#### Capo IV Disposizioni finali

### Art. 14 (Sottoscrizione)

1. La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

## Art. 15 (Spese contrattuali)

1. La presente convezione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986

#### Art. 16 (Disposizioni di rinvio)

<ol> <li>Per quanto non previsto nella presente c in quanto applicabili;</li> </ol>	convenzione è fatto rinvio alle norme del Codice civile
Letto, approvato e sottoscritto	
Il Consigliere delegato del Collegio Veneto Dino Gobbo	Il Presidente del Collegio Nazionale Luigi Borgo
Belluno,	Milano,